

Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1-15 *Omissis...*

16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle more di emanazione della normativa regionale di riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È fatta salva, comunque, la possibilità che il consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.

17. *(Comma abrogato da legge regionale 11 aprile 2022 n. 9, articolo. 2, comma 1).*